



COMUNE DI NOGAREDO
provincia di Trento

REGOLAMENTO

**PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL
SERVIZIO NIDO FAMILIARE**

SERVIZIO TAGESMUTTER

Approvato con consiliare n. 34 dd. 30.11.2006,
modificato con consiliari nn. 36 dd. 30.11.2007, 13 dd. 30.3.2012 e 40 dd. 14.12.2016

TITOLO I – PREMESSA

Art. 1 – Principi generali

Il servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” come si ricava dalla vigente normativa provinciale è finalizzato a:

- garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo;
- consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato e in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
- fornire educazione e cure a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio

Il Comune, nell’esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa e dalle sue disposizione attuative.

TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 3 – Destinatari del sostegno economico

Il sostegno agli organismi di cui all’art. 2 avviene direttamente ossia erogando un contributo all’organismo della cooperazione sociale che vada ad abbattere pro quota i costi sostenuti dalla famiglia utente.

Tale contributo comunale potrà andare ad abbattere i costi sostenuti dalle famiglie residenti nel territorio comunale:

- che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter anche al di fuori del territorio comunale;
- che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
- che utilizzino il servizio di nido familiare-tagesmutter per bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola materna di riferimento;
- che usufruiscano del servizio nido familiare-tagesmutter nell’arco di tutta la giornata e, su esigenze lavorative dei genitori opportunamente documentate, compresi il sabato e la domenica;
- che usufruiscano del servizio nido familiare-tagesmutter fino ad un massimo di 120 ore mensili. Non sarà riconosciuto il contributo per il servizio offerto a famiglie i cui bambini siano già frequentanti servizi per l’infanzia comunale da 0 a 3 anni.

Art. 4 – Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie

Allo scopo di differenziare la partecipazione economica dei genitori utenti alle spese di gestione del servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” in relazione alle condizioni socio economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune, eroga agli aventi titolo, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, un sussidio orario secondo il sistema basato sul calcolo dell’indicatore di capacità economica e finanziaria del nucleo familiare (ICEF) così come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 262 dd. 17.02.2011, la cui individuazione è demandata ad un successivo provvedimento della Giunta Comunale tenuto conto del costo complessivo del servizio, dell’entità del contributo provinciale e delle condizioni socio economiche delle famiglie.

In assenza di contributo provinciale il Comune provvederà a fissare un minimo e un massimo del contributo orario per ora bambino e potrà aumentare il sussidio orario, al fine di tener conto di diverse e particolari condizioni sociali o diminuirlo proporzionalmente a seconda dei limiti stanziati a bilancio.

Art. 5 – Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap

In riferimento a bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter, verificato l’ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia autonoma di Trento per il servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter e le proprie disponibilità finanziarie, il Comune nell’erogazione del sussidio potrà:

- derogare dai requisiti di cui all’articolo 3, escluso quello della residenza nel Comune e dell’età compresa tra i tre mesi e tre anni, fissando tuttavia un tetto massimo finanziabile di 120 ore;
- aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 4, di € 1,00 all’ora.

Art. 6 – Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

Il genitore utente (o soggetto legalmente equiparabile) per poter ottenere l’abbattimento della tariffa dovrà:

- come prerequisito: accedere ad un servizio di “nido familiare – servizio Tagesmutter” erogato da un organismo di cui all’articolo 2 del presente regolamento; l’elenco di tali soggetti sarà depositato presso gli uffici comunali;
- presentare al Comune una domanda, integrabile in corso d’anno, indicando il periodo e il numero di ore mensili, con la sua articolazione giornaliera, per le quali si richiede l’abbattimento della tariffa e allegando alla stessa:
 1. Dichiarazione ICEF delle persone risultanti dallo stato famiglia;
 2. dichiarazione dell’orario lavorativo settimanale dei genitori;
 3. l’organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all’albo di cui all’art. 8 della L.P. n. 4 del 2002 presso il quale intende utilizzare il servizio;

Il Comune provvederà alla valutazione delle domande impegnando successivamente la relativa spesa sui fondi disponibili. Il Comune si riserva la possibilità di emanare atti di indirizzo sui

criteri di ammissione e formulazione delle graduatorie per l'ammissione al contributo.

Sono ammesse a sussidio, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, anche le prestazioni eventualmente fruite prima dell'adozione del provvedimento di ammissione, purché successive alla data di presentazione della domanda di sussidio.

L'ammissione al contributo verrà definita con atto del responsabile dell'ufficio competente.

Art. 7 – Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio

Ai fini del trasferimento provinciale in favore del Comune sarà richiesta ai genitori una dichiarazione, sottoscritta nelle forme e modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, delle ore effettuate dal bambino presso il nido familiare – servizio Tagesmutter in quel periodo;

La mancata o incompleta presentazione di detta documentazione entro i tre mesi successivi dalla relativa prestazione comporta la non liquidazione del sussidio.

Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di erogazione del servizio l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo potrà emettere una fattura complessiva inerente a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale utilizzatrici del servizio di nido familiare-tagesmutter corredata di idoneo riepilogo e cioè di elenco dei bambini con le relative ore fatturate e le ore usufruite.

L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo addebiterà alla famiglia utente il costo orario del servizio diminuito del contributo comunale.

Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso le quali le famiglie residenti sul territorio comunale usufruiscono del servizio di nido familiare-tagesmutter, sono tenute a fornire annualmente all'amministrazione comunale copia del tariffario in vigore cui, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi come massima tariffazione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Responsabilità del comune

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione alla erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

Il Comune, ai sensi della vigente normativa provinciale, effettua con cadenza annuale i controlli periodici sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.